

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Sospensione della discussione e rimessione in Assemblea</i>):		
Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. (2458)		
PIERACCINI ed altri: Aumento del contributo di cui alla legge 1° marzo 1952 n. 116, a favore dell'Istituto nazionale dipendenti enti locali. (1886)	863	
PRESIDENTE	863, 866	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	864, 865, 866	
BUBBIO, <i>Relatore</i>	864	
FERRI	864	
LUCIFREDI	865, 866	
TOZZI CONDIVI	866	
COTELLESA	866	
VALANDRO GIGLIOLA	866	
GIANQUINTO	866	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Redazione a macchina di atti pubblici (2655).	867	
PRESIDENTE	867, 868, 869, 870	
BERRY, <i>Relatore</i>	867, 868, 869, 870	
LUCIFREDI	867, 869, 870	
GULLO	868, 869	
ZELJOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	868	
		DEL CROIX 869
		AGRIMI 869
		DE MARIA 869
		SCHIAVETTI 869
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 870
		 La seduta comincia alle 9,30.
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E approvato</i>).
		Seguito della discussione del disegno di legge:
		Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. (2458); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: Aumento del contributo di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116, a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali. (1886).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: « Aumento del con-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

tributo di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116, a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta, dopo una esauriente esposizione da parte del rappresentante del Governo, rimase stabilito di rinviare la discussione del disegno e della proposta di legge in attesa del parere della Commissione Finanze e tesoro. Detta Commissione ha inviato il parere sul disegno di legge n. 2458, in data 25 gennaio 1957, con la seguente motivazione.

« Questa Commissione ha esaminato nella seduta odierna, per il parere alla I Commissione (Interni), il disegno di legge « Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali » (2458), ha deliberato di esprimere parere favorevole purché 1° all'articolo 6 sia modificato il primo comma nel modo seguente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956 il contributo è fissato nella misura del 4,50 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico degli enti locali e il 2 per cento, a carico dei dipendenti, dal 1° gennaio 1957 il contributo è fissato nella misura del 5,25 per cento, di cui il 3 per cento a carico degli enti locali e il 2,25 per cento a carico dei dipendenti. 2°) all'articolo 9 siano aggiunte le parole: « previo parere del Ministero del tesoro ».

La Commissione suggerisce inoltre di chiedere al Ministero dell'interno di accordare al consiglio di amministrazione dell'Istituto l'utilizzo dei saldi attivi di Cassa della gestione della previdenza a beneficio dello scoperto della gestione assistenza ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero richiamarmi a quanto ho già detto sull'argomento in una precedente seduta della Commissione. Data l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge dichiaro che il Governo aderisce alla richiesta di stralciare dal disegno di legge stesso tutta la parte relativa alla composizione del consiglio di amministrazione, come pure è favorevole alla eliminazione della clausola della retroattività. Il disegno di legge dovrebbe pertanto essere approvato solo relativamente agli articoli: 6 (il quale dovrebbe prendere il numero 1), 7, 8 e 9. L'articolo 6, però, dovrebbe essere modificato per quanto riguarda la decorrenza, bisognerebbe cioè dire: a decorrere dal 1° gennaio 1957, anziché dal 1° gennaio 1956, inoltre, e per ovvi motivi, occorrerebbe abolire anche l'ultimo periodo del secondo comma, là dove è detto: « Tuttavia, fino al 30 giugno 1956, la parte dei contributi stessi che deve far carico al personale continua ad

essere commisurata agli stipendi e salari in vigore al 30 giugno 1955, restando a carico degli enti locali la relativa differenza ».

Orbene, dato che il parere della Commissione Finanze e tesoro è infine pervenuto, e posto che la situazione dell'I.N.A.D.E.L. desta molta preoccupazione, vorrei pregare la Commissione di voler aderire alle richieste da me formulate a nome del Governo, le quali accolgono, in effetti, tutte le principali osservazioni che erano state fatte nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. La discussione generale sui due provvedimenti all'ordine del giorno venne iniziata congiuntamente, pertanto, prima di procedere all'esame degli articoli, occorre stabilire quale sia il testo da adottare come base di discussione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge e la proposta differiscono per l'ammontare delle aliquote. Il primo, infatti, prevede un aumento dell'1 per cento, di cui lo 0,75 a carico dell'ente locale e lo 0,25 a carico dei dipendenti, la seconda prevede invece un aumento del 2 per cento. Inoltre, viene eliminata la retroattività del provvedimento che avrebbe potuto creare delle difficoltà per alcuni comuni e province.

BUBBIO, *Relatore*. Non ho nulla da obiettare per quanto riguarda il secondo emendamento della Commissione Finanze e tesoro. Per quanto riguarda il primo, la questione è superata, stante la decisione del Governo di far decorrere i nuovi aumenti dal 1° gennaio e quindi senza retroattività. Quanto al testo da adottare, poiché la proposta di legge Pieraccini prevede un aumento dei contributi più rilevante di quanto non proponga il disegno di legge, e dato che tale differenza di aumento viene da essa posta a carico degli enti locali, propongo che sia adottato quello del disegno di legge.

FERRI. Fui io a proporre l'approvazione del disegno di legge limitatamente agli articoli concernenti gli aspetti finanziari. Sono quindi lieto che il Governo abbia acceduto alla mia tesi e sono d'accordo anche per quanto riguarda la questione della retroattività. Su tale punto debbo però dire che, pur concordando con quegli onorevoli colleghi che hanno deprecato il sistema della retroattività, mi sono arreso solo in considerazione delle urgenti necessità dell'Istituto. Oggi, il rappresentante del Governo viene a proporre di stabilire la decorrenza della maggiore contribuzione a partire dal 1° gennaio 1957, ebbene, noi non possiamo dimostrarci più tenaci, nella difesa delle nostre proposte, di quanto lo sia il Go-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

verno. Pertanto, ripeto, mi dichiaro favorevole alla proposta formulata dall'onorevole Sottosegretario di Stato di limitare l'approvazione del disegno di legge alla sola parte finanziaria, con decorrenza dal 1° gennaio 1957. Del resto, questo era il criterio informatore anche della proposta di legge Pieraccini, che si limitava soltanto ad aumentare la disponibilità dell'Istituto senza innovare nulla nella composizione del consiglio di amministrazione del medesimo.

PRESIDENTE. La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, ma lo ha subordinato alla approvazione delle modifiche di cui ho dato dianzi comunicazione.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sono d'accordo con la Commissione Finanze e tesoro solo per quanto riguarda la seconda proposta; la prima, infatti, tende a ripartire diversamente le aliquote e si riferisce anche al 1956.

LUCIFREDI. Nel corso della discussione generale ho avuto modo di esprimere il mio punto di vista sul disegno di legge che stiamo esaminando ed ho anche esposto alla Commissione, in materia, una mia particolare tesi che ritenevo e ritengo tuttora utile seguire. È la medesima tesi che la Commissione Interni, nella precedente legislatura, aveva già mostrato di voler accogliere con un voto che, purtroppo, non ha poi avuto alcun seguito: costituire in posizione di autonomia nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. quei comuni e quelle province che vogliono, sappiano e siano in grado di potere organizzare la propria assistenza in forma mutualistica. Un provvedimento del genere sarebbe molto ben visto dagli interessati, almeno in diverse regioni, e permetterebbe di assicurare agli assistiti prestazioni migliori di quelle fornite da parte dell'I.N.A.D.E.L.

Pertanto esprimo, nuovamente, il voto che, se non in questa sede, almeno in un tempo relativamente prossimo, sia posta allo studio, da parte del Ministero dell'interno, una norma che consenta agli enti locali di consorziarsi e, riuniti nell'una o nell'altra maniera, di disporre in modo proprio ed autonomo dell'assistenza ai propri dipendenti.

Ciò premesso, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, dopo quanto è stato dichiarato dal rappresentante del Governo, ritengo che, indubbiamente, rispetto al testo originario, si sia giunti ad un effettivo miglioramento, soprattutto per l'abolizione della retroattività, clausola sempre urtante sia dal punto di vista giuridico che da quello amministrativo. Sono invece meno entusiasta,

me lo consenta il rappresentante del Governo, della decisione di limitare il testo del disegno di legge ai soli articoli 6 e seguenti, infatti, soprattutto con l'articolo 1, si sarebbe andati incontro a particolari esigenze prospettate dagli enti locali.

La riforma prevista dall'articolo 1 sarebbe, invero, destinata a fornire agli enti locali una migliore rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L. L'Istituto sarà, senz'altro, soddisfatto della eliminazione della parte concernente le modifiche al suo consiglio di amministrazione. noi però non lo siamo altrettanto, tanto più che, come è precisato nella stessa relazione governativa che accompagna il provvedimento, tali modifiche intenderebbero eliminare il possibile inconveniente che vengano chiamate a far parte del Consiglio di amministrazione dell'ente, persone che in vita loro non hanno mai amministrato alcunché e che pertanto non sono idonee allo svolgimento delle loro funzioni e soprattutto alla tutela degli interessi dell'ente. Comunque, se il rappresentante del Governo ritiene opportuno limitare l'approvazione del disegno di legge agli articoli 6 e successivi, non ho nulla da obiettare. Formulo però voti che le norme che, per il momento, vengono accantonate, non siano abbandonate del tutto, ma formino oggetto di un successivo disegno di legge tendente ad integrare questa materia.

Dopo quanto ho esposto, dichiaro che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge in esame, beninteso tuttavia che, se dovessero essere posti in votazione degli emendamenti tendenti ad estendere i contributi, con un conseguente maggiore onere, per i comuni, oltre quello annunciato dal rappresentante del Governo, la mia astensione si tramuterebbe in voto contrario.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sono spiacente di dissentire dall'onorevole Lucifredi ed i motivi sono quelli da me già esposti in una precedente seduta. La proposta di stralcio, che oggi ho formulato a nome del Governo, tiene conto di tutte le numerose obiezioni affiorate nel corso della discussione generale.

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo nel settembre del 1956, sono passati già vari mesi e la situazione di disagio dell'I.N.A.D.E.L. è notevolmente aumentata. Non ho nulla da obiettare a che si ritorni alla discussione dei primi articoli, se la Commissione lo ritiene opportuno. Considerata però l'urgenza di approvare il disegno di legge insisterei nella proposta da me formulata,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

con la riserva da parte del Governo di presentare in seguito un disegno di legge sull'ordinamento del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L.

TOZZI CONDIVI. Mi oppongo recisamente alla proposta di addossare maggiori oneri alle amministrazioni comunali e provinciali, perché, se è vero che il disagio dell'I.N.A.D.E.L. in questi ultimi tempi è aumentato, è altrettanto vero che il disagio degli enti locali non è per nulla diminuito; anzi, la situazione di questi è tanto grave che il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero delle finanze, ha predisposto un provvedimento di riforma della finanza locale, il quale vieta esplicitamente di addossare qualsiasi onere ai comuni se non viene provveduto contemporaneamente all'entrata corrispondente. Ma c'è ancora qualche osservazione che desidero fare. Poiché il parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro è subordinato all'approvazione di alcune modifiche che prevedono un aumento del canone contributivo a carico dei comuni, cosa sulla quale noi non siamo d'accordo, e dato che l'articolo 40 del Regolamento della Camera stabilisce, nel caso in cui la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, che l'esame del provvedimento, a giudizio del Presidente della Camera, dovrà essere fatto a Commissioni riunite oppure dovrà essere deferito all'Assemblea, ritengo che si debba votare un ordine del giorno che dica chiaramente che la Commissione Interni non accede alla proposta formulata dalla Commissione Finanze e tesoro.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Debbo ricordare che gli oneri contributivi dell'I.N.A.D.E.L. sono inferiori a quelli degli altri istituti assicuratori e rimangono inferiori anche con gli aumenti previsti dal disegno di legge che porterebbe la quota capitaria a lire 7.400. Del resto, quando si iniziò la discussione del disegno di legge furono chiesti chiarimenti riguardo alla incidenza delle spese generali sul bilancio dell'Istituto, ed io, in una successiva seduta, ebbi cura di illustrare alla Commissione il quadro delle gestioni dei vari istituti così come risultava da un adeguato esame comparativo.

A nome del Governo debbo dichiararmi contrario alla proposta formulata dall'onorevole Tozzi Condivi, anche perché l'onere a carico dei comuni, previsto dal disegno di legge in esame, è inferiore a quello proposto dalla Commissione Finanze e tesoro.

COTELLESSA. Per il carattere di urgenza del disegno di legge ed allo scopo di

non perdere ulteriore tempo, mi sembra più opportuno richiedere il parere alla Commissione Finanze e tesoro sulla nuova formulazione del provvedimento in base alle proposte concordate oggi con il rappresentante del Governo. Detto parere dovrebbe essere espresso entro domani, in modo che la nostra Commissione possa concludere nella seduta di venerdì prossimo l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non ritengo che la Commissione Finanze e tesoro possa esaminare in così breve tempo le nuove proposte ed esprimere in merito il suo parere. D'altra parte, mi sembra per lo meno singolare andare a prospettare a detta Commissione una ipotesi meno onerosa di quella da essa stessa proposta.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo, a nome del Governo, che la discussione sia sospesa e che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

LUCIFREDI. Onorevole Presidente, di fronte alla formale richiesta del rappresentante del Governo ed in considerazione della urgenza di approvare il disegno di legge, mi sia consentito suggerire, dato che la nostra Commissione, dopo la seduta in sede legislativa, è convocata in sede referente, che si proseguiva in tale sede l'esame del disegno di legge.

VALANDRO GIGLIOLA. Preoccupati come siamo di non aggravare ulteriormente la situazione in cui versano gli enti locali e di arrivare nello stesso tempo, rapidamente, alla approvazione del disegno di legge, sono anch'io del parere di esaminare questa mattina stessa, in sede referente, il provvedimento. La discussione in Aula, che mi auguro avvenga al più presto, consentirà a molti onorevoli colleghi, che non fanno parte di questa Commissione, di esprimere il proprio pensiero in proposito.

GIANQUINTO. Onorevole Presidente, chiedo a nome di un quinto dei membri della Commissione, che la discussione sia sospesa e la proposta di legge n. 1886 sia rimessa all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Gianquinto, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti della Commissione che risultano presenti alla seduta, sospendo la discussione.

Il disegno e la proposta di legge saranno, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, rimessi all'Assemblea.

**Discussione del disegno di legge:
Redazione a macchina di atti pubblici. (2655).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Redazione a macchina di atti pubblici ».

Il relatore, onorevole Berry, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge.

BERRY, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riveste una notevole importanza. Con tale provvedimento si vuole consentire che gli atti pubblici siano redatti anche a macchina. Tutti coloro, e fra questi molti di noi, che hanno avuto modo di constatare la lentezza con la quale vengono redatti tali atti, potranno apprezzare in pieno la portata della innovazione, la quale, inoltre, semplifica notevolmente l'attività amministrativa e rende più rapida e meno onerosa la formazione degli atti stessi.

L'orientamento verso l'introduzione dei mezzi meccanici nella compilazione degli atti pubblici, si era già manifestato da qualche tempo. Due sole preoccupazioni hanno causato il ritardo con il quale è stato predisposto il disegno di legge: la garanzia della autenticità dell'atto e la stabilità della scrittura. Per l'autenticità dell'atto, il disegno di legge provvede stabilendo che gli eventuali errori o le omissioni di battuta e di compilazione siano corretti con chiamate in calce, scritte a mano; per la stabilità della scrittura, provvede stabilendo l'uso di nastri dattilografici a scrittura indelebile, rispondenti a determinate caratteristiche, in modo che si possa avere la stessa durata e la stessa garanzia della scrittura a mano.

Il Consiglio superiore degli Archivi di Stato, interpellato al riguardo, aveva in un primo tempo espresso parere contrario non ritenendo che la scritturazione a macchina potesse garantire appieno l'autenticità degli atti. Ma i numerosi e minuziosi esperimenti, effettuati a cura del Provveditorato dello Stato, hanno dato risultati positivi dimostrando che la resistenza della scritturazione a macchina all'abrasione ed al lavaggio, sia pur fatti con vari sistemi meccanici e chimici, non è inferiore a quella degli inchiostri speciali adoperati per la scrittura a mano.

Per i motivi esposti, ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge. In sede di esame degli articoli mi riservo di proporre alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Desidero esprimere la mia viva soddisfazione per il progresso veramente

notevole che la nostra Amministrazione sta compiendo nel campo della modernizzazione. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, trae le sue origini da certi studi fatti alcuni anni or sono, quando ci si cominciò a rendere conto dello stato addirittura primordiale dell'attrezzatura del nostro paese a tale riguardo. Ricordo, infatti, che fu inviata una lettera circolare a tutte le società produttrici di macchine da scrivere e di inchiostri dattilografici perché, ciascuna per proprio conto, compisse degli studi per produrre nastri ad inchiostrazione indelebile atta a garantire la durata e l'autenticità richieste dalla direzione degli Archivi di Stato. I risultati sono stati favorevoli, per cui è bene che si arrivi finalmente all'emanazione delle nuove norme in materia di compilazione di atti pubblici.

Chi ha vissuto l'esperienza degli uffici sa come la mancanza del calligrafo rappresenti spesso una vera e propria tragedia che provoca ritardi, anche notevoli, nell'emanazione degli atti amministrativi di maggiore rilievo. Oltre tutto il calligrafo non offre effettivamente le garanzie di autenticità che, di solito, ad esso si attribuiscono, perché la scolorina oggi funziona molto bene, anche a distanza di parecchi mesi, e pertanto un testo scritto dal calligrafo e avente, quindi, caratteristiche di autenticità, può essere, viceversa, benissimo alterato.

Ritengo, perciò, che le norme contenute nell'articolo 1 meritino in pieno il nostro consenso, così come lo meritano quelle contenute nell'articolo 2 relative alla redazione delle copie conformi. Pratiche analoghe sono seguite da un certo tempo con risultati e vantaggi notevoli, come ad esempio nel caso della riproduzione dei fogli matricolari dei distretti militari. È ovvio che, trattandosi di atti pubblici, occorrono delle garanzie; il disegno di legge stabilisce le modalità per assicurarle.

Ciò premesso, vorrei formulare il voto che, in tempi successivi, seguano a questo altri provvedimenti ispirati allo stesso concetto di semplificazione e di meccanicizzazione dell'attività della pubblica amministrazione che oggi è ancora ferma ai tempi del regno di Carlo Alberto. E ciò soprattutto perché, anche in questo campo, migliorare significa risparmiare e tempo e denaro.

Queste mie osservazioni concernono il disegno di legge in generale. Per non intervenire anche in sede di esame degli articoli, vorrei ora chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento in relazione all'ultimo

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

comma dell'articolo 1 la cui formulazione, a mio parere, dovrebbe essere un poco modificata. Tale comma dice: « Il pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie annota in calce alle chiamate il numero delle stesse ed appone la sottoscrizione ». Orbene, non mi sembra sia espresso chiaramente quale sia il pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie e quali mansioni esso abbia. Ad esempio: si è commesso un errore, oppure una omissione di battuta, è ovvio che, anziché cancellare con la gomma, si debba ricorrere ad una postilla in calce al foglio, postilla che deve essere fatta dal pubblico ufficiale. Ma chi è, e quali funzioni ha, costui? Se si tratta di semplice operazione di rilascio di copie, queste, penso, saranno autenticate conformemente a tutto il testo. È così che si procede?

GULLO. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, vorrei solo suggerire una modifica all'ottava riga dell'articolo 1 nel senso di dire « macchina per scrivere » anziché « macchina da scrivere ».

BERRY, *Relatore*. L'ordinamento giuridico italiano in tema di autenticità degli atti prevede diverse norme, sia per quanto riguarda il testo che le cifre. Particolari norme sono contenute nella legge del 1932 per eventuali modifiche ad atti di stato civile, per correzioni di atti notarili, per decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per sentenze, ordinanze, ecc. La norma contenuta nel disegno di legge in esame circa la redazione di copie non fa che ribadire un concetto già operante.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ringrazio l'onorevole Berry per la esauriente relazione svolta. Ringrazio anche l'onorevole Lucifredi che può essere considerato il promotore del disegno di legge.

Il Governo è lieto di sottoporre all'approvazione delle Camere un provvedimento che è frutto di lunghi studi e che arriva in porto dopo aver superato e vinto notevoli difficoltà, fra le quali quelle relative alla necessità di disporre di nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile. Circa il quesito posto dall'onorevole Lucifredi, la risposta è stata già data dall'onorevole relatore. Non si tratta che di richiamare in forma generica le precise norme vigenti in materia. Il pubblico ufficiale autorizzato a rilasciare le copie, il quale deve anche annotare a margine il numero delle correzioni fatte, è quello indicato dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, e ammessa la scrittura a mezzo di macchina da scrivere purché siano adoperati nastri dattilografici a scrittura indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato.

Il pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie annota in calce alle chiamate il numero delle stesse ed appone la sottoscrizione ».

A tale articolo sono stati proposti vari emendamenti; procederemo, pertanto, all'esame del medesimo per divisione.

Il relatore propone anzitutto la soppressione, nel primo comma, delle parole « mezzo di ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Lo stesso relatore propone la soppressione, sempre nel primo comma, delle parole « da scrivere ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Il relatore propone inoltre la sostituzione della parola « scrittura » con la parola « inchiostrazione ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il primo comma dell'articolo 1 con gli emendamenti introdotti.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Il relatore propone di far seguire al primo comma il seguente comma aggiuntivo.

«Non sono consentite abrasioni, cancellature, parole o lettere ribattute ovvero infrascritte ad altre, sia sulla stessa linea che nelle interlinee».

LUCIFREDI. Sono contrario a tale emendamento perché non può essere altro che fonte mesauribile di impugnative, specialmente per quanto riguarda le lettere ribattute e le cancellature che, a mio parere, è pressoché impossibile evitare.

DELCROIX. Non sono d'accordo con l'onorevole Lucifredi. Una parola ribattuta potrebbe significare una correzione. Trattandosi di atti pubblici, se si incorre in errori di macchina, si deve ritrascrivere la pagina. Sono quindi favorevole all'emendamento Berry.

AGRIMI. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Lucifredi. Secondo me, occorre dare il modo di correggere tutti gli eventuali errori di scritturazione, salvo imporre l'obbligo delle chiamate in calce.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei pregare il relatore di ritirare l'emendamento perché, se la precisazione può andar bene dal punto di vista teorico, da quello pratico può presentare delle difficoltà.

BERRY, *Relatore*. Ritiro l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha ritirato l'emendamento aggiuntivo, passiamo al secondo comma dell'articolo 1.

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma.

Ad esso, l'onorevole De Maria ha proposto due emendamenti. Primo: sopprimere le parole « autorizzato al rilascio delle copie »; secondo: aggiungere, dopo le parole « annota in calce », le parole « all'atto ».

GULLO. Non ravviso affatto la opportunità di stabilire una norma speciale per il rilascio delle copie.

DE MARIA. Anche nella stesura degli originali si può incorrere in errori che vanno corretti. Il pubblico ufficiale deve assumere la responsabilità anche degli errori. Gli emendamenti da me proposti non modificano nulla, intendono solamente fare obbligo al pubblico ufficiale di annotare in calce all'atto tutti gli errori. Ritengo che sia indispensabile rendere il pubblico ufficiale responsabile delle

annotazioni in calce, relative agli errori riscontrati fra l'originale e le copie.

BERRY, *Relatore*. Poiché il disegno di legge è inteso ad ammettere la scrittura a macchina nella stesura degli atti pubblici, noi dobbiamo limitarci a stabilire che gli eventuali errori non possano essere corretti a macchina, ma a mano. Per il resto valgono sempre le norme vigenti. Pertanto, il terzo comma non ha addirittura ragione d'essere e ne propongo quindi la soppressione.

SCHIAVETTI. A me sembra che il terzo comma sia invece necessario; il numero delle correzioni deve infatti essere indicato, affinché nessuno possa aggiungerne altre.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 1 del quale il relatore ha proposto la soppressione.

(Non è approvato).

L'articolo 1 del disegno di legge, con l'approvazione degli emendamenti, risulta così formulato:

Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, è ammessa la scrittura a macchina purché siano adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La redazione delle copie conformi degli atti e documenti di cui all'articolo 1, può essere ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici che presentino garanzia — da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia — della riproduzione totale dell'atto o documento.

Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

All'ultima pagina dell'atto o documento riprodotto in copia deve essere apposta l'indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformità con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie ».

Anche a tale articolo sono stati proposti degli emendamenti.

Il relatore propone di sostituire, nel primo comma, le parole « La redazione delle » con la parola « Le » e di modificare conseguentemente la parola « può » con la parola « possono » e la parola « ottenuta » con quelle « ottenute ».

Pongo in votazione tali modifiche formali.
(*Sono approvate*).

Il relatore propone inoltre che vengano soppresse le parole « che presentino garanzia », e che le medesime vengano inserite prima delle parole « della riproduzione ».

Pongo in votazione tale modifica formale.
(*È approvata*).

Pongo ora in votazione il primo comma dell'articolo 2 con gli emendamenti formali introdotti dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 2.

Il relatore ne propone la soppressione.

LUCIFREDI. Mi sembra che non si possa aderire alla proposta soppressiva del relatore. Il primo comma dell'articolo non dice che le copie conformi debbono essere ottenute, ma che possono essere ottenute. Ebbene, con la scritturazione a macchina si può sempre verificare un'omissione, per cui l'ipotesi prevista dal secondo comma deve essere a mio avviso salvata.

BERRY, *Relatore*. Ritiro l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha ritirato l'emendamento, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma.

Il relatore propone di sostituire la formulazione: « All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto », alla dizione: « All'ultima pagina dell'atto o documento riprodotto in copia ».

Pongo in votazione la modifica formale proposta dal relatore.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione il terzo comma dell'articolo 2 con l'emendamento formale introdotto dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 2 del disegno di legge, con gli emendamenti approvati risulta così formulato:

« Le copie conformi degli atti e documenti, di cui all'articolo 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici — da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia — che presentino garanzia della riproduzione totale dell'atto o documento.

Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta l'indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformità con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

BERRY, *Relatore*. Per maggiore precisione propongo che il titolo del disegno di legge: « Redazione a macchina di atti pubblici » venga così modificato: « Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'intitolazione proposta dal relatore.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici » (2655):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	43
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Colitto, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, De Maria, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Marotta, Ortona, Pelosi, Pintus, Pertini, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti,

Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI